



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e sanitaria e dell’università in base alle scelte dei contribuenti

ONOREVOLI SENATORI. - La novità introdotta a titolo sperimentale per l'anno 2006, contenuta nei commi da 337 a 340 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che destina il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alle organizzazioni senza scopo di lucro in base alle preferenze espresse nella dichiarazione dei redditi, si è rivelata, nel corso degli anni, uno strumento prezioso. È infatti una misura che rappresenta, per il cittadino, un modo concreto di democrazia fiscale e sussidiaria, dal momento che attribuisce al contribuente la facoltà di scegliere come utilizzare una parte delle proprie imposte, per scopi da lui valutati all'interno di una lista di destinatari pubblici e privati controllata e certificata dal Governo.

Il 5 per mille è devoluto per sostenere: il volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383), le associazioni e le fondazioni riconosciute che comunque svolgono attività nei settori propri delle ONLUS (articolo 10, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997), nonché il finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria, dell'università e delle attività so-

ciali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Purtroppo, a causa del suo carattere sperimentale, ogni anno la scelta del 5 per mille è stata oggetto di continui ripensamenti e discussioni. Il dibattito relativo all'approvazione di ogni legge finanziaria ha spesso costretto le organizzazioni e gli enti di volontariato a intervenire in modo deciso per permettere che uno strumento così prezioso venisse custodito e non sacrificato alle ricorrenti politiche di tagli, austerità e restrizioni in generale della spesa pubblica.

Attraverso il disegno di legge in esame intendiamo definire il 5 per mille come una misura permanente e strutturale, confermando così la coraggiosa e innovativa intuizione del 2005, in un momento, quale quello attuale, che chiede maggiore coraggio per trovare risposte innovative e originali alla crisi e alle sue conseguenze.

Il 5 per mille è un «carburante» essenziale per far funzionare il «motore» di quella parte del Paese che costruisce solidarietà, innovazione, coesione, integrazione sociale e capacità di progetto per il futuro.

La finalità del disegno di legge è pertanto quella di stabilizzare la misura del 5 per mille a partire dal prossimo anno finanziario 2014, coinvolgendo in tal modo la libera scelta dei cittadini attraverso uno strumento atto a generare capitale sociale sul territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al 5 per mille della stessa IRPEF è destinata, in base alle scelte dei contribuenti, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'individuazione dei soggetti e per l'assegnazione delle quote di cui al comma 1.

